



Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

“Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni”

Relazione accompagnatoria

1. Premesse

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) è intervenuta a ridefinire il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, come poi ulteriormente specificato dall'art. 46 del Decreto Legge 112/2008, convertito il Legge 6 agosto 2008, n. 133, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni più recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

Rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea, considerato che il ricorso ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'amministrazione conferente e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità della stessa amministrazione. Di regola l'incarico non si ritiene prorogabile o rinnovabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata o a causa di esigenze sopravvenute, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico obiettivo o fase dell'attività stessa.

2. Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

L'attuale formulazione dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 32 della legge 248/2006, dalla legge 244/2007 - finanziaria 2008 e dal decreto legge 112/2008, convertito il Legge 6 agosto 2008, n. 133,), in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibile sia alle prestazioni ex art. 2222 c.c. (contratto d'opera) che all'art. 2230 c.c. (prestazione d'opera intellettuale).

Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e qualora "il contratto sociale" con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, quindi, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Diversamente, la collaborazione coordinata e continuativa, è sempre una prestazione di lavoro autonomo, e si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

La distinzione operata, tra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.

3. Il requisito della “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.

Le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrelevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini.

La precisazione operata dal legislatore nella finanziaria 2008, Legge 244/2007, art. 3 - comma 76, circa la necessità di una “particolare e comprovata specializzazione universitaria” è stata ulteriormente integrata dal Decreto Legge n. 112/2008 e relativa legge di conversione, all'art. 46 con la parola “anche” prima di universitaria.

La Finanziaria voleva porre l'attenzione, tenuto conto, comunque, del presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione, sulla impossibilità di ricorrere a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, rafforzando quanto già indicato alla lettera c) del comma 6 dell'art. 7, citato: “la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata”.

Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione coniata dalla finanziaria 2008 “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” fa ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico, senza tuttavia escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.

Con l'avvento del Decreto Legge n. 112/08 e relativa legge di conversione, la congiunzione “anche”, allarga il campo di valutazione per la specializzazione; infatti, coerentemente, la lett. d) del comma 1 dell'art. 46 stabilisce: “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordine o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

Pertanto, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.

In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni, quali le assegnazioni temporanee, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi.

4. Obblighi di pubblicità.

Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità.

Si richiama, innanzitutto, la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001, circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Occorre fare anche riferimento agli obblighi, previsti dall'art. 53, comma 14 del decreto legislativo n. 165/2001 e s. m. e i., il quale prevede che: "Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico". Obblighi che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica. L'art. 3, comma 54 della legge finanziaria 2008 dispone che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di "collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza" per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della regione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione, la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Ma a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007 - finanziaria 2008 - il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi alle collaborazioni esterne con le pubbliche amministrazioni, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

5. Limite di spesa per le amministrazioni pubbliche.

Trova ancora applicazione l'articolo 1, comma 9 del Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), modificato dal Decreto Legge n. 223/2006, convertito in Legge 11 agosto 2006, n. 248, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono sostenere una spesa superiore al 40% di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall'anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. Sono valide anche le disposizioni di cui ai commi 56 e 47 dell'art. 1 della stessa legge: "le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005" e che per un periodo di tre anni (anche il 2008) le medesime non possono "stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto".

Per le collaborazioni occasionali occorre far riferimento ai commi 9, 56 e 557, dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, mentre per le collaborazioni coordinate e continuate si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell'art. 1 della medesima legge, che prevede che, a decorrere dall'anno 2006, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata

e continuativa nel limite del 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Questo limite di spesa è ridotto al 35% dalla legge finanziaria 2008, art. 3 comma 80. La violazione del limite di spesa costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilità erariale.

Detti principi trovano conferma nel recentissimo D.L. 31/05/2010, n.78; all'atto della conversione in legge del predetto decreto si procederà all'eventuale coordinamento normativo.

6. Responsabilità.

Oltre alle responsabilità relative all'eventuale superamento dei limiti di spesa e all'eventuale mancata pubblicità, di cui è già stato discusso in precedenza, sussistono responsabilità anche in caso di conferimento di incarico di collaborazione in assenza dei requisiti (definiti presupposti di legittimità) stabiliti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i., o in caso di non ottemperanza delle condizioni previste dal comma 6-bis (pubblicità delle procedure comparative). Ci si trova davanti ad una responsabilità amministrativa del dirigente che abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare; ciò in quanto il conferimento dell'incarico costituisce atto di gestione. Il comma 6, lett. d) dell'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i., stabilisce che "il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuata per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

7. Esclusioni.

La legge finanziaria 2008, Legge 28 dicembre 2007, n.244, (art. 3, comma 77) introduce l'art. 6 quater che stabilisce:

"Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6 ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144". L'esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione prefigurano il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed il contenuto dell'incarico.

Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (tenuto conto, comunque, del compenso di modica entità).

8. Il Controllo della Corte dei Conti.

L'affidamento di incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa e di incarichi di studio, consulenza e ricerca a soggetti esterni non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (deliberazioni Corte dei Conti – Sezione Centrale – 12 novembre 2009, n. 20 e 10 dicembre 2009, n. 24; Corte Costituzionale 13 maggio 2010, n. 172). Resta intesa che gli Enti del SSN, seppur esentati dal rispetto del tetto di spesa, per il conferimento dei contratti in argomento, stabilito dalla Legge n. 266/05, sono tenuti a trasmettere, come avviene annualmente, alla Corte dei Conti, per il controllo successivo sulla gestione, gli atti ed i contratti superiori a €. 5.000.

Illustrato, come sopra, il contesto in cui si opera, si propone il seguente Regolamento di organizzazione.

Regolamento

Art. 1 Oggetto.

- 1 Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale e coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti di legittimità come indicati dall'art. 7, comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e sostituito dall'art. 46, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 22, comma 2 della legge 18 giugno 2009, n.69.
- 2 Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
- 3 Non rientrano nella disciplina di cui al presente regolamento gli incarichi professionali in materia di esecuzione dei lavori pubblici (progettazione, direzione lavori, ecc.) che sono regolati dalla normativa speciale costituita dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e i., nonché i mandati alle liti ed altri incarichi speciali.

Art. 2 Criteri per il conferimento degli incarichi.

- 1 L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, con il benestare della Direzione, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità delle necessità rappresentate. L'oggetto della prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione.
- 2 Il medesimo Ufficio verifica l'impossibilità di rispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione, tenendo conto dei compiti richiesti e valuta l'ammissibilità del ricorso ad una collaborazione esterna, come definita all'art. 1, del presente regolamento.
- 3 In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge (prestazione altamente qualificata), e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle condizioni di mercato. E' individuato un compenso congruo con la prestazione richiesta, anche tenendo conto dell'andamento del relativo mercato.
- 4 L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti vigenti.

Art. 3 Individuazione della professionalità.

- 1 L'Ufficio predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente, in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Azienda stessa;
 - b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di svolgimento del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione, adeguatamente motivato e informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

- 2 Nel medesimo avviso è indicato il termine per la presentazione dei curricula nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

- 3 In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria (art. 46, comma 1, D.L n. 112/08, convertito in L. n. 133/2008) in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordine o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4 Procedure di comparazione.

- 1 L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula e titoli professionali eventualmente presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, in

relazione della rilevanza della posizione, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

Vengono utilizzati i seguenti criteri di massima:

- a) valutazione della qualificazione professionale;
 - b) valutazione di specifiche esperienze lavorative coerenti con l'incarico e grado di conoscenze delle normative del settore;
 - c) valutazione dei titoli di studio, specializzazioni o altre esperienze formative particolarmente significative e coerenti con l'incarico;
 - d) valutazione della qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - e) disponibilità e flessibilità dell'orario di lavoro;
- 2 Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
 - 3 Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti, di norma, mediante specifico provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda in cui sono evidenziati gli elementi elencati nel precedente art. 2.

Art. 5 Esclusioni

- 1 Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione o organismi equivalenti. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una attività episodica, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientrando nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs n. 165 del 2001.

Art. 6 Formalizzazione dell'incarico.

- 1 Di norma, l'incarico è formalizzato a mezzo di specifico contratto o disciplinare sottoscritto da entrambe le parti. In casi di incarichi di breve durata o di modesta consistenza, l'incarico può essere formalizzato anche mediante scambio di corrispondenza.

Art. 7 Gestione degli incarichi.

- 1 Le attività del soggetto incaricato sono gestite dal dirigente della struttura nel cui ambito viene svolta l'attività. Questi assume, ad ogni effetto, la funzione del responsabile del procedimento e, conseguentemente, è preposto alla verifica delle prestazioni effettuate, alla regolare esecuzione del contratto, nonché alle autorizzazioni per la erogazione dei compensi pattuiti, alle scadenze convenute.

Art. 8 Durata del contratto, compenso e compatibilità economica.

- 1 Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.
- 2 L'Ufficio del Personale provvede alla determinazione del compenso che è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento a valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione e con le esigenze di funzionalità della stessa.
- 3 La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
- 4 Ogni provvedimento riguardante il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento, viene previamente sottoposto alle valutazioni degli Uffici Economico-finanziari ai fini della verifica di compatibilità con il bilancio preventivo annuale e con le direttive regionali in materia.

Art. 9 Visita di idoneità e Sorveglianza sanitaria.

- 1 Il professionista, ove previsto dall'ordinamento, fornisce all'Azienda la certificazione, in fase preassuntiva, di idoneità alla mansione specifica con le eventuali limitazioni e/o prescrizioni del caso, pena il rinvio dell'immissione in servizio.
- 2 La sorveglianza sanitaria viene effettuata solo a richiesta, secondo il programma di sorveglianza sanitaria del personale strutturato.
- 3 Qualora il professionista è esposto a rischio biologico, chimico o da radiazioni ionizzanti deve obbligatoriamente documentare il possesso dell'idoneità, preventiva e periodica alla mansione specifica.
- 4 In caso di infortunio biologico o contatto con TBC, oltre alla tutela delle lavoratrici madri, la sorveglianza sanitaria correlata ai suddetti eventi è garantita dall'Azienda.
- 5 Le prestazioni indicate nei commi da 1 a 4 possono essere effettuate presso figure autorizzate, anche esterne all'Azienda, fermo restando che gli oneri derivanti da tali prestazioni sono a carico del professionista.

Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

- 1 Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

- 2 Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento o recedere dallo stesso ai sensi del Codice Civile.
- 3 Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, ai sensi del Codice Civile.

Art. 11 Pubblicità ed efficacia.

- 1 Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità. Le procedure selettive sono pubblicate secondo le modalità e i tempi previsti dalle disposizioni vigenti. Ove manchino specifiche disposizioni, la pubblicità deve essere adeguata a garantire la massima partecipazione, nel rispetto degli obiettivi aziendali. Gli avvisi relativi al conferimento degli incarichi sono pubblicati sull'albo dell'Ente per almeno 15 giorni; se la scadenza cade di giorno festivo, la stessa è posticipata al giorno successivo. Tale pubblicazione ha effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- 2 L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007; infatti, tale norma stabilisce che l'efficacia dei contratti relativi alle collaborazioni esterne con le pubbliche amministrazioni è subordinata all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.


Art. 11 Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti, con particolare riferimento:

- al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e sostituito dal decreto legge 25 giugno 2008, 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;
- al codice civile;
- al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i.;
- ai principi consolidati che si traggono dalle Linee di indirizzo della Corte dei Conti e dalla giurisprudenza in materia.

Redatto da: Lelio Viverit, Valentino Colao, Vito Nicolai

Sede Legale: via Castelvetro, 22 - 20154 Milano - Cod. Fisc. 80031750153 - P.IVA 04408300152
www.icp.mi.it

Sistema Qualità UNI EN ISO 9002  Certificato n. 9122 AOIS